

Procedure più snelle per la detrazione del 55%



LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2009 17:03

Publicato il decreto modificativo del DM 19/02/07 che semplifica le procedure per accedere all'eco-bonus fiscale



L'articolo 29, comma 6, della **legge 2/2009 di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185** (Decreto anti-crisi) ha previsto l'emanazione di un **provvedimento di modifica del DM 19 febbraio 2007**, con l'obiettivo di semplificare le procedure richieste per poter usufruire della detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Con sette mesi di ritardo, questo decreto modificativo è stato finalmente emanato: si tratta del **decreto ministeriale 6 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre scorso**.

Asseverazione di un tecnico abilitato

Il provvedimento, recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", è

finalizzato a chiarire e ridurre gli adempimenti amministrativi richiesti ai contribuenti per il beneficio dell'agevolazione fiscale. In particolare, per quanto riguarda l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti, è previsto che **questa asseverazione può anche essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici** (come stabilito dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10). Ovviamente, l'asseverazione può anche essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005.

Validità temporale del metodo di calcolo

Il nuovo decreto, modificando l'articolo 5, comma 3, del DM 19/02/07, stabilisce inoltre che il metodo di calcolo previsto dall'Allegato I al Dlgs 192/2005, è valido fino all'entrata in vigore del **Dpr n. 59 del 2 aprile 2009**, attuativo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs 192/2005. Dunque a partire dal 25 giugno 2009, data di entrata in vigore del regolamento attuativo, i medesimi calcoli devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni del Dpr n. 59 del 2 aprile.

Sostituzione di finestre con infissi

Per quanto riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi, il nuovo provvedimento modifica l'articolo 7, comma 2 del DM 19 febbraio 2007, cancellando l'obbligo di allegare all'asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi **le certificazioni dei singoli componenti**, rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Pannelli solari in autocostruzione

Viene eliminato anche l'obbligo, per i pannelli solari autocostruiti, di produrre la **certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti**, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. Basta pertanto produrre l'attestato di partecipazione ad un corso specifico di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Nuovi requisiti per le pompe di calore

Con l'**allegato I** al DM 6 agosto 2009, e per gli interventi effettuati a partire dal 31 dicembre 2009, vengono definiti nuovi requisiti minimi prestazionali delle pompe di calore. Inoltre, non viene più richiesto di allegare all'asseverazione le **certificazioni dei singoli componenti**, rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW.

Il nuovo provvedimento precisa inoltre che i generatori di calore a condensazione possono essere "**ad aria o ad acqua**" e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica vanno installate "**ove tecnicamente compatibile**".

55% non cumulabile con il Conto Energia

Infine, il decreto modificativo del DM 19 febbraio 2007 aggiunge il **comma 2-bis** al comma 2 dell'articolo 10, stabilendo che le detrazioni del 55% "non sono cumulabili con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007" (Conto Energia fotovoltaico).

SU QUESTO ARGOMENTO LEGGI ANCHE:

- [Nucleare, cresce il NO](#)

- [La Camera propone di stabilizzare la detrazione 55%](#)
- [In Umbria edifici con marchio di qualità](#)
- [Piano Casa, il decreto in Gazzetta Ufficiale](#)
- [Come "adottare" una lampadina](#)

[< Prec.](#)

[Succ. >](#)